

Bibliothèque Mazarine



Centimetres

DANES
PICTA
COM

PICTA
COM

Black

3/Color

White

Magenta

Red

Yellow

Green


Cyan


Blue


Inches

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Colour Chart #13







~~DE~~

SOPRA
Ma

NSIEME C
Ordi



In Lucca

Spesiali non ci possino han-
to alcuno, & se si facesse que-
sto di sopra, sia nullo iuso non
condannare fino in eterno.
Iascuna volta ad arbitrio
me come di sopra.

FINE.

PRAGMATICA
DA OSSERVARSI

Circa gl'habiti vestimenti dell'i
Huomini, & Donne.



Vedi il lib. de' Leoni
fol. 55

LIBERTAS

1587.

del Eccell
Fu accettata
reforma de
preho no
ciando l' o
lma qua

DATA AD A.D.
1842. MARZO
D. V. O. S. C. G. A. M.

Habemus misericordiam tuam
et misericordiam tuam et misericordiam tuam



per intreccio
e tutte cose fiane
o falso.
arette di seta ad
oro, o argento
e ricamo di

Nell'illusterrimo, & Eccellentissimo Consiglio generale
dell'Eccellenissima Republica di Lucca, celebrato
il giorno xx. d'Octobre 1587.

Fu accettata, & approuata la infrascritta pramatica, &
reforma dell'i habiti ornamenti, & altro come è ap-
presso notato da osseruarsi inuiolabilmente comin-
ciando l'osseruanza di essa il primo giorno della pro-
fima quadagesima per anni dieci all'ora seguenti,



Capitolo primo.



HE alle donne maritate di qual
stato ò grado siano, per orna-
mento o concime della testa li sia
prohibito portare alcuna altra co-
sa di che sorte si sia, eccetto che le in-
frasritte.

Una filza di bottoncini d'argento
per intrecciare, nastri, o frangie, o capietti di seta quali
tutte cose siano di vn sol colore senz'oro ò argento buono
ò falso.

Una rete di seta ò di capelli, ò altro tutto simplexe è puro senza
oro, o argento buono ò falso, christalli, gioietto buono ò falso
ne riccamo di sorte alcuna.

A ij Cuffie

Cuffie di ogni sorta di Velo ò tela pure, & che non siano lavorate ne ricamate, di sorte alcuna eccetto alle estremità, & allo scrimino, dove possino hauere un piccololauoro solo di seta, ò di refe è non d'altro, unarete d'oro fìlato con un piccolo occhio d'oro.

Un fregio di oro di valuta di scudi trenta.

Simili fregi di che cosa ò sorte si siano purche non siano prohibite espressamente nella presente legge, è che non passino la valuta di scudi trenta e non ne possino portare più che uno di qual sorte si sia per volta.

Veli, touaglioncelli è taffetta puri è semplici, e non lauorati ne ricamati è senz'oro, ò argento buono, ò falso: ma solo il taffetà possi essere ornato con una semplice frangia di seta all'estremità, & del medesimo colore di esso.

Cappello nero, è non di altro colore di feltro ò di drappo di seta senza opera non piccato ne trapuntato ne ricamato, & senza sorte alcuna di guarnizione, eccetto di velo, cinto, passamano ò frangia di seta tutto nero, senza sorte alcuna di gioietto nelli cordoni, ò fascie di esse ne altroue.

Possino pero portare li cappelli di paglia e guarniti come di sopra ma di un sol colore.

Che s'intendi, & li sia prohibitò portar alcuna sorte di fiori di seta di penne, o pennacchi in testa e sulle treccie e nei cappelli.

Capitolo 2.

A L collo possino portare un vezzo d'oro di valuta di scudi trenta, o di che altra qualita si sia purche non sia delle cose prohibite espressamente nella presence legge, & non passi la valuta di scudi trenta.

Vna catena d'oro di valuta di scudi cento, & non possi essere di altra fazzone, che lavorata alla trafila, & di pure maglie.

In luogo di quella una filza, o catena di che sorte si sia purche non sia delle cose prohibite espressamente nella presente legge, & non passi la valuta di scudi cento, & non ne possino portare, più che una per volta.

Capitolo 3.

A Le braccia possino portare un paro di maniglie d'oro di valuta di scudi trenta, & non possino essere di altra fazzone che lavorate alla trafila, & di pure maglie, e non habbino che una serratura.

Vn paro di maniglie di bottonini d'oro, o argento, o di che altra sorte si sia purche non siano delle cose prohibite espressamente nella presente legge, & non passino la valuta di scudi trenta.

Capitolo 4.

P Er cintura possino portare una cintura, o catena d'oro di valuta di scudi ottanta, & non possi essere lavorata.

ta d'altra fazzone, che alla traxila, e di pure maglie.

Possono portare ogni altra sorte di cintura di che qualita si sia
purche non sia delle cose prohibite espressamente nella pre-
sente legge, e non passi la valuta di scudi ottanta, e non
ne possino portare che di una sorte per volta.

S'intendi, e sia prohibito ogni sorte di smalti generalmente
e di che qualita si siano, eccetto, che nelle serrature delle
maniglie, anelli, fregi, e bottoncini per vezzi, e fregi
o filse.

S'intendi, e sia prohibito ogni sorte di gioie perle buone, o fal-
se, che si siano, eccetto che in li anelli.

Ogni sorte di lauori di profumi, e paste composte di diverse
cole odorifere, eccetto che in li guanti.

Che s'intendi, e sia prohibito portarsi cinture, o filse di cris-
tallo, e coralli eccetto che in li vezzi.

Che s'intendi, e sia prohibito alle donne di che età si siano
portare alcuna sorte di pendenti, o altri ornamenti al-
l'orecchie, o legati sopra essi.

Capitolo 5.

CHe li colletti, e collari delle donne come di sopra non
si possino fare di altro, che di tela semplice senz'alcu-
na sorte di lauoro ne alle estremità ne in altra parte
Che in tutti li altri panni lini per lor uso, e vestire s'inten-
di, e sia prohibito ogni sorte di lauori di intaglio gigliet-
ti punti in aria, e punti furlani.

Che alcuna donna di che stato grado, o conditione che sia,
passato l'anno, che sara andata à marito non possa porta-

re per la Città per di sopra altro habitò di seta dappi, o fia
laticcio se non nero, qual solo, & non altro possi hanere
di strascino mezzo braccio, & non più, intendendo anco-
ra per habitò il manto, & il ferraiuolo sotto de i quali si
possa portare la veste permessa co' esso lo strascino della mia
niera detta di sopra, i quali ferraiuoli non possino essere pe-
rò d'altro colore che nero, o morello, eccetto però quando
alcuna sarà in atto di andare in Villa, nel qual caso non
habbi luogo la suddetta prohibizione.

Che li sia prohibito portare habitò alcuno di qual si voglia
sorte frappato, trinciato, sgraffiato, punteggiato, o diseg-
gnato in qual si voglia modo, ne lauori di punti incrana-
ti, o catenelle.

Che li habitò delle medesime non si possino guarnire di altro che
di semplice drappo di seta frangie, o passamani puri, & se-
plici del colore medesimo di esso habitò, ò nero, delle quali
guarnizioni non se ne possamettere più che una nelle estre-
mità, & nella costura di mezzo delle casacche di dritto, no
comprendendo li busti & maniche le quali intendiamo
che li busti si possino guarnire tutti & le maniche trincia-
re & guarnire prohibendoli espressamente di portare habi-
to di qual si voglia sorte fodrato di seta di qual si voglia
sorte, eccetto che le maniche aperte delle casacche, &
veste.

Prohibendoli ancora poter portare alcuna sorte di drappo, o
teletta d'oro, o argento, & ogn'altra sorte di cose sotto che
nome si fosse dowe sia tessuto, o lauorato oro, o argento bu-
no, o falso in qualunque modo sia.

Non

Non possino portare manichini, o pellicini con sorte alcuna
di guarnizione, o auoro, ma solo coperti simplice di drap-
po di seta, ne à quelli attaccare collane, o cordoni, o nastri
d'oro, o argento buono, o falso.

S'intendi, & li sia prohibito portare calzette di seta, doppi,
flaticci, o stame di altra sorte, che nere, o bianche.

Capitolo 7.

Alle vedoue s'intendi, & sia del tutto prohibito por-
tare habito alcuno di drappo di seta buona, o trista
ne di sotto ne di sopra eccetto, che un tafetta al
collo, o in testa, & cappelli.

Prohibendo espressamente sotto pena della scopa alle cortigia-
ne portare di sopra alli altri habit, o semplicemente alcun
no habito nero, o morello intendendo etiam ferraiuoli, o
manti (la quale prohibizionede i colori salua, & intacta)
possino, & sia lecito alle dette cortigiane portare, & l'sa-
re, tutte le cose che di sopra sono state prohibite, ne s'in-
tenda che siano comprese ne tenute alla osseruanza di esse,
ma circa i portamenti delli habit, & altre cose prohibite
(dette di sopra) habbino facultad' uſarle, & portarle sen-
za incorrerne in pena alcuna.

Capitolo 8.

Alli huomini dalli dieci anni in su s'intendi, sia pro-
hibito portare collari alle camicie con sorte alcuna
di lauori d'intaglio spesi, grotteschi part in ~~andee~~

Parte

punti furlani nelle estremità, ne in altra parte: ma solo cuciti con orlo alla minuta, o orlo piano nella estremità di essi.

Non possino portare habito alcuno, che sia fodrato di seta, eccetto li lucchi veste cappelli, o berrette, ne gibboni di sorte alcuna trapuntati ne pieni di passamani, frangie, o meze frangie ne di altro.

Non possino portare sai, o casachette, calsoni, o bracconiguardi eccetto che in l'estremità. E sopra le costure di una sola guarnizione di simlice drappo, frangia, o passamano di seta, prohibenzoli ogni sorte di oro, argento buono, o falso, gioie, gioiette buone, o false in qualsi voglia sorte di habito tanto dentro la Città quanto nel contado.

Non possino portare callette di seta filaticci, o stame di altra sorta che nere, o grigie.

Non possino passati anni x vii portare cappe cappotti, mantelli, o ferraiuoli di sorte alcuna di drappo di seta, ne altri che siano guarniti attorno di altro, che di una semplice banda di drappo del colore medesimo di larghezza di uno ottavo di braccio per di dentro, e di fuori di una sola frangia, o passamano semplice di seta, e non di altro (eccetto però fuori della Città, o quando saranno in atto di andare fuori di essa Città)

Possino usare in le cappe cappotti, o mantelli per di dentro davanti una mostra di drappo di larghezza della metà del drappo.

Ne possino portare nei cappelli, o berrette, penne, piume, o penne
nnocchi cuor n. giorni dello **B** uiltia menziona' alla

Militia

militia.

Dichiarando che nella presente legge, & prohibitione non si comprendino l' Illustriſſimi Signori nel tempo che staranno immagistrato, ne gli Ufficiali forestieri, & gli stipendiarij forestieri del Magnifico comune, le donne, & famiglie loro durante l'offitio, & stipendio, & ciascuno noforestieri e sua famiglia per un' anno dopo i che faranno venuti ad habitare nella Città.

Quelli, che per ordine publico andassero ad incontrare visitare, o accompagnare Signori, o personaggi tanto in Luca quanto fuori, durantela cura loro, & l'ispettabili conduttieri per le solennità di Santa Croce libertà, & Corpus Domini, & quelli che portano il Gonfalone della libertà.

Et che s'intendi, & sia prohibito sotto le infrascritte pene a qualsi voglia sarto, o sarta, o altra persona tagliar, o cucire, & lauorare alcuna sorte di habiti a donne, o uomini se non in la forma che in la presente legge si permette, & il maestro sia tenuto per il garzone, & lauorante.

Et che s'intenda, & sia prohibito a quelli, che per i tempi faranno nel Magistrato de gli Illustriſſimi Signori di presentare, o far presentare, o accettare, o permettere che sia presentato al collegio de gl' Illustriſſimi Signori, ancora, che venisse dalle lor case proprie, o da amici, o parenti Marzapani, Marzapanetti, pinocchiate, confetture, o conserue di qualunque sorte che siano polli a' india fagioli nottolani, starne, pernici, o paoni, la qual prohibizione

zione cominci oggi.

Et sia pena a qual si voglia persona la quale contrafarà alla presente prohibitione in ciascuno de i sopradetti casti, in qual si voglia modo, & via che delinquissero di scudi venti-cinque d'oro incontanti per ciascuno, & ciascuna volta, & ciascuna cosa proibita per la prima volta, & per la seconda di scudi cinquanta, & per la terza di scudi circa quanta, & vn anno bando, o vn mese di prigione, da distribuirsi la pena pecuniaria per unaterza parte all'accusatore, per l'altra all'offizio procedente, & per l'altra al Magnifico Comune di Lucca, condichiaratione, che chisara il primo condannato per hauere fatto contra la prohibitione dell'i presente legge, se sarà huomo debba stare un mese in carcere, & se sarà donna debba stare confinata per vn mese in casa sua.

Et in tutti i casi sopradetti il padre sia tenuto per i figliuoli, & figliuole non maritate, il marito per la moglie, il fratello per la sorella seco habitante, il tutore, & curatore per il minore posto sotto tutela, & cura, & si allicito a ciascuno accusare, & denuntiare i delinquenti dichiarando la persona colpeuole, il giorno, & il luogo al quale accusatore si debba credere con il suo giuramento, & un testimoniodegnodi fede, & i nomi loro debbano essere tenuti secreti.

Delle contrauentioni alla presente legge siano giudici compenti il Signor podestà, & lo sp. Officio della Grascia davanti a quali si debbano fare l'accuse, & habbia luogo la preuentione, li quali giudici siano tenuti, & debbino

B ij spedire

spedire le cause sopradette dentro otto giorni correnti dal
di della denuntia per sententia procedendo sommariamen-
te de fatto, senza processo, & senza strepito, & figura di
giudizio, & senz'alcuna solennità di legge, o statuti, pur
che consti della contrauentione nel modo detto di sopra,
& non si dia appello, ricorso alcuno, delle quali condemna-
zioni debbino essere sindicati.

Et perche ci sia chi vigili l'offeruanza della presente legge,
& giornalmente ricordi quello che gli paresse approposito
sopra talmateria s'intendi, & sia ordinato che per l'Illus-
trissimo Consiglio de trentasei ogn'anno del mese di Dis-
cembre s'idebbia fare elettione di tre spettabili Cittadini
di età di anni 40. al meno. Quali siano tenuti, & obli-
gati andare giornalmente ricordando quello che gli pares-
se di fare, in questo negotio, & di aggiungere alla presente
legge, accio non vadi in abuso, & che altrogli paresse re-
secare le graui spese che si fanno per i Cittadini, all'Illustris-
simi Signori li quali al primo, o secondo Consiglio imme-
diate sequente al ricordo loro fossero tenuti sotto pena di
pergiuro propuorlo all'Eccellenissimo Consiglio, & in
oltre due volte l'anno di Marzo. & Settembre sia obli-
gato fare relatione in scriptis all'Eccellenissimo Consig-
gio sotto pena di scudi 50. per ciascuno in pro quam &c.
& prosic &c. di tutto quello, che sara passato fino a quel
tempo in questa materia, & circa l'offeruanza della legge,
la qual relatione lor Signorie debbano farla leggere nel
primo Consiglio sotto pena di pergiuro, & con la propo-
sta larga in tal materia, & sia la prima proposta nella
qual

dentro otto giorni, entia procedendo somma
et senza pregiu, et
plenitudo di legge, o statu-
zione nel modo detto di
alcuno, delle quali conda-
guanza della presente leg-
ge che gli paresse approp-
pria ordinato che per l'1.
ogn'anno del mese di Di-
cembre spettabili Cittadini
quali siano tenuti, et obbligati
ando quello che gli pare-
si aggiungere alla presente
che altrogli paresser
ri cittadini all'Illustrissimo
secondo Consiglio immessa-
re siano tenuti sotto pena di
falso Consiglio, et in
Settembre obli-
sall' Eccellenzissimo Consiglio
in pro quam c.
che sara passato fino a quel
l' osservanza della legge,
e debbano fara ligge nel
pergiu, et contra pop-
sia la prima proposta et

qual relatione debba detto spettabile Offitio nominare
quelli che fuisse per tal causa stati condannati acciò si pro-
palino nell' Eccellenzissimo Consiglio il qual Offitio sia per
ciò obligato a riunarsi nel Palazzo dell' Illustri SSimi Signori
una volta il mese al meno per discorrere sopra la cura
loro sotto pena di uno scudo per ciascuno, et fare pubblica-
re la presente legge ogni anno del mese di Gennaro, et al
presente dentro otto giorni si debbia fare pubblicare dall' Il-
lustri SSimi Signori.

Dichiarando espressamente, che per la presente legge non s'intenda in parte alcuna derogato alla legge fatta soprali ornamenti delle fanciulle sotto il di 28. Gennaro dell' Anno
1587. ma s'intendi per agumento, la qual legge sia an-
cora a cura di detto spettabile Offitio di fare osservare, et è
del tenore come appresso.

Che s'intenda, et sia prohibito (cominciando il presente giorno) tanto a tutte le fanciulle della Città, come del Territorio di portare in qual si voglia habito, o sopra le persone loro in qual si voglia modo, oro, argento buono, o falso, o perle buone, o false in qual si voglia modo.

Alle quali s'intenda ancora prohibito in tutto, et per tutto
vestimenti, o habitus di seta filaticci, doppi, o di saia di seta,
eccetto le maniche di seta, grembiali, et cappelli,
le quali si possino usare di seta, et eccetto il taffetta per
portare al collo, sotto pena di scudi ventiquattr' ore per
ciascuno habito, et per ciascuna volta, et contraventione,
d'applicarsi per una terza parte allo accusatore per
un'altra all'esecutore, et per l'altra al Magnifico Co-
mune

mune, & per loro siano tenuti, & si debbino condannare li padri se l'haueranno se non li fratelli maggiori con loro habitanti, & non hauendo padre ne fratello, siatenuto la madre, & a questa pena siano tenuti, & obligati li lor beni, & doti loro, & non hauendo madre sianotenuiti, & debbano esser condannati li tutori gli quali habbino attione per le dette condannazioni sopra li beni, & doti di esse fanciulle: & di più li prefati padri fratelli & tutori i respectuamente intendino, & siano incorsi, & debbano esser condannati in pena delli ornamenti, te quali si habino qui per espresse & repetite in tutte le parti loro, & delle prefate contraventioni ne siano giudici competenti tanto li spettabili offiti soprala grascia come l'officio de beni confiscati con le participationi che si li danno per la forma delli statuti, & decreti, & habbia luogo la preventione, & li condannati non possino esser ridotti a gratia ne supplicare se prima non haueranno concordato la parte dello accusatore, & effecutore.

Ex Cancelleria die 20, Ottobris 1587.

Francesco Andreozzi.

Io Archangelo Giorgini publico Banditore ho publicato li sopradetti bandi in e luochi soliti questo di 27 d'Ottobre 1587.

Stampata in Lucca per il Busdragho.



si sono tenuti, & si debbano
anno se non li fratelli my
non hauendo padre ne fratre
a questa pena si sono tenuti
dotti loro, & non hauendone
o esser condannati li tuini
le dette condannazioni fogni
e: & di più li prefati padri
entes intendino, & siano
ennati in pena dell'ornamenti
prefetti & repetite in tutte
trauentioni ne siano giudicati
sopralascia come
le participationi che si le da
& decreti, & habbia lugola
non possono esser ridotti a gra
hauerranno concordato la pax

Ottobre 1587.

Francesco Andreucci.

Publico Banditore ho pubblicato il vi
lita quello di 17 d'Octobre 1587.

ucca per il Bufdragio.



